



VERBALE DI ACCORDO

Addì, 16 Novembre 2023, in Roma

Tra

la Sielte S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

premesso che:

- È stato sottoscritto il 16/11/2023 un Verbale di Accordo volto all'intento comune di salvaguardare nel suo intero l'entità strutturale del perimetro occupazionale aziendale fino al 2024;

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:


1. Formazione/Riqualificazione in regime di regime di Solidarietà

Al personale sospeso in regime di Solidarietà e destinatario delle iniziative di formazione erogate con le modalità teorico/pratiche, al fine di agevolare l'effettiva partecipazione alle attività formative sul campo in considerazione della loro importanza ai fini della salvaguardia del posto di lavoro e dell'introduzione delle nuove modalità gestionali informatiche delle attività lavorative, oltre all'esigenza dell'apprendimento e della diffusione della cultura digitale, l'Azienda riconoscerà per ogni periodo di partecipazione alle attività formative, un importo lordo a titolo di premio di frequenza pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione base mensile individuale; verrà altresì riconosciuto per ogni giorno di effettiva frequenza un Buono Pasto del valore nominale in essere nelle prassi aziendali (All.1).



2. Sostegno per gli oneri sostenuti dai lavoratori collocati in regime di Solidarietà (Accordo 16 Novembre 2023)

A tutto il personale sospeso in regime di Solidarietà e destinatario delle iniziative di formazione erogate con le modalità teorico/pratiche in applicazione di quanto previsto dall'Accordo del 16 Novembre 2023, nel corso del periodo dal 08 Dicembre 2023 al 07 Giugno 2024, sarà riconosciuto, a sostegno degli oneri sostenuti dai lavoratori per il periodo di permanenza in regime di Solidarietà, con le competenze del mese di Giugno 2024, un importo lordo a valere quale una tantum da erogare in modalità welfare secondo i valori definiti in Allegato 2.



Le parti definiscono tale importo in senso omnicomprensivo e, pertanto, lo stesso non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti e differiti. Pertanto, tale importo è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

I criteri con i quali verrà riconosciuta l'erogazione una tantum sono riportati nell'allegato 2.

3. Modalità Gestionali del Contratto di Solidarietà

Le parti riconfermano le modalità gestionali dell'Istituto del MOF nel corso di svolgimento del Contratto di Solidarietà nel periodo 08/12/2023 – 07/06/2024 per come disciplinato dall'accordo sindacale del 12 Giugno 2018 e relativa prassi aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Sielte S.p.A.




Per la Sic-Cgil



Per la FistelCisl



Per la Uildom-Uil



Per il Coordinamento Nazionale RSU



Allegato 1

**FORMAZIONE PROFESSIONALE/RIQUALIFICAZIONE IN CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Premio di frequenza**

Il premio di frequenza verrà corrisposto nel mese in cui si è verificata l'effettiva partecipazione alle attività formative su campo in regime di Solidarietà, mentre il buono pasto verrà erogato con il valore nominale pari ad € 7,00 rapportato ad ogni giornata effettiva di frequenza alle attività suddette. Le corrispondenti ore di frequenza alle iniziative formative sul campo in regime di Solidarietà verranno considerate utili ai fini della maturazione delle quote dell'istituto della 13° mensilità e ferie. Per il personale non addetto alle attività operative tale premio di frequenza verrà corrisposto nella misura in essere.



Handwritten signatures in blue ink, arranged in two columns. The left column contains four signatures, and the right column contains four signatures.

UNA TANTUM FORFETTARIA
VALORI ECONOMICI E CRITERI DI RICONOSCIMENTO

A) VALORI ECONOMICI

CLUSTER 1 (sospensione 25%)	250 €
CLUSTER 2 (sospensione 20%)	200 €
CLUSTER 3 (sospensione 15%)	150 €
CLUSTER 4 (sospensione 10%)	100 €
CLUSTER 5 (sospensione 5%)	50 €

B) CRITERI DI RICONOSCIMENTO

- 1) Spetta la quota di indennità UTA nel suo intero al personale in regime di solidarietà che ha raggiunto almeno il 50% della quota di formazione obbligatoria prevista individualmente;
- 2) Per coloro che venissero collocati in CDS nel corso dello svolgimento dello stesso spetterà l'erogazione dell'UTA proporzionata all'arco temporale di formazione effettiva, fermo restando il raggiungimento di almeno il 50% della propria quota di formazione;
- 3) Saranno esclusi dall'erogazione UTA il personale non interessato al CDS ed i lavoratori sospesi in CDS al 90%.

L'erogazione UTA verrà riconosciuta anche al personale addetto al tutoraggio formativo che dà luogo effettivamente all'erogazione delle attività formative sul campo (istruzioni, registri ecc.) ed anche ai componenti del comitato di pilotaggio in quanto promotori di fatto della realizzazione del sistema formativo in CDS.